
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso per regolamento di competenza: non basta fare richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito di cui si lamenta la mancata o erronea valutazione

Atteso che essendo il regolamento di competenza configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Pertanto, sussiste violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, qualora il ricorrente faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (di cui lamenta la mancata o erronea valutazione), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.7.2015, n. 16134

...omissis...

La xxxxxxxxxxxxxxxx propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo, avverso l'ordinanza Trib. Foggia 20/2/2014 di incompetenza territoriale, per essere viceversa competente l'indicato Tribunale di Milano, trattandosi di controversia avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto di fornitura stipulato con la società Sxxx xxxxxx ove è altresì sorta e deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento del prezzo.

Resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. la xxx

Con requisitoria scritta d.d. 15/10/2014 il P.xx presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, trattandosi di contratto ivi concluso, a Milano la società Sxxxxxa. avendo la propria sede legale ove ha avuto conoscenza dell'accettazione di controparte della propria proposta.

Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 20 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente argomentato dal rilievo che "il contratto per cui è causa sia stato concluso presso l'azienda della Società resistente", laddove "secondo la prospettazione attrice, il contratto di fornitura è stato stipulato nella circoscrizione territoriale del tribunale di xx... a mezzo del rappresentante di zona xxxxx., che si è recato a tal fine presso l'azienda della Società ricorrente".

Lamenta che "Nell'atto di citazione ... non si è mai fatto riferimento a proposte di contratto formulate dalla xxxxxxxx mezzo telefono ovvero con mezzi telematici, in quanto le parti hanno concordato le forniture di merci di persona nella sede dell'azienda della Società ricorrente".

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Atteso che essendo il regolamento di competenza configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata (cfr. Cass., 21/7/2006, n. 16752), sicchè anche il requisito di cui al comma 1 n. 6 del citato art. 366 c.p.c. va imprescindibilmente osservato (v. Cass., 21/7/2006, n. 16752; Cass., 13/7/2004, n. 12912; Cass., 13/11/2000, n. 14699. E, da ultimo, Cass., 23/7/2012, n. 12830; Cass., 27/11/2012, n. 21070).

Orbene, il ricorso è nel caso formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'"atto di citazione notificato il giorno 10.12.12", al "contratto di fornitura di prodotti agricoli (fitofarmaci)" di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,

19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

Va per altro verso posto in rilievo che, come osservato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, la ricorrente non muove alcuna contestazione in relazione al foro generale del convenuto ex art. 19 c.p.c. e in ordine al forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., ma solo in ordine al luogo ove l'obbligazione è sorta.

Al riguardo, si noti, la stessa odierna ricorrente prospetta invero nell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito che "la xxxx. spa, a mezzo del proprio direttore commerciale Dott. Lxxx e l'agente di zona. xxx ... ha proposto alla Società attrice di ordinare, entro la fine di dicembre 2010, determinati prodotti agricoli meglio specificati nelle fatture nn. 6098, 6099... per un importo complessivo di oltre Euro 226.695,55", nonchè di avere "accettato la proposta formulata dalla xxx" di ordinare i prodotti agricoli de quibus.

Orbene, atteso che anche valorizzando - alla stregua di siffatta prospettazione - l'attività svolta dal predetto agente di zona quest'ultimo si appalesa invero quale mero procacciatore di affari agente in virtù di rapporto di collaborazione e nell'esclusivo interesse del preponente (nella specie, imprenditore, che ha raccolto l'ordinazione dell'odierno ricorrente trasmettendola quindi a quest'ultimo).

Deve a tale stregua invero ritenersi (in accordo con quanto del pari osservato dal Pxxxxx. nella sua requisitoria scritta) che ex art. 1326 c.c. il contratto si è nel caso concluso dove la società (preponente e) proponente ha la sua sede legale (cfr., da ultimo, Cass., 25/5/2010, n. 12694).

All'inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Milano.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese di regolamento, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.